

Codice A1816A

D.D. 5 aprile 2019, n. 1053

R.D. 523/1904 - P.I. 5963 - PROROGA autorizzazione idraulica assentita con D.D. 1074/A1816A del 17/04/2018 per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento industriale Huvepharma, in localita' Basino, in comune di Garessio (CN). Richiedente: Huvepharma Italia s.r.l.

In data 28/03/2019, la Società Huvepharma Italia s.r.l., con sede in Garessio – Via Lepetit 142 ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica, relativa alla Polizia Idraulica n. 5963, rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. 1074/A1816A del 17/04/2018, per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del fiume Tanaro, in corrispondenza dello stabilimento industriale Huvepharma, in località Basino, in comune di Garessio (CN).

Preso atto, da dichiarazione dell'Amministratore delegato della Società, che entro la data di scadenza dell'Autorizzazione idraulica, il 22/01/2019 hanno avuto inizio i lavori ma che non possono concludersi a causa della sopraggiunta necessità di modificare gli impianti interni per sopperire al mancato utilizzo della condotta idrica del "pozzo Basin" durante il suo posizionamento in subalveo.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 1074/A1816A del 17/04/2018.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione degli interventi in oggetto, a far data dal 18/04/2019, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.D. n. 1074/A1816A del 17/04/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 18/04/2019, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 1074/A1816A del 17/04/2018.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D. 1074/A1816A del 17/04/2018, senza alcuna modificazione, e dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori medesimi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
arch. Graziano VOLPE

I funzionari estensori
geol. MG.Gallo
dott. agr. W.Bessone